

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE COMMISSIONI
DELL' AUTOMOBILE CLUB BARI BAT**

(approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 41 del 30 ottobre
2020)

ART. 1

La costituzione ed il funzionamento delle Commissioni dell' Automobile Club Bari Bat, istituite ai sensi dell' art. 53, lettera b) dello Statuto ACI, sono disciplinati dalle norme del presente regolamento.

ART. 2

Le Commissioni, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente dell' Automobile Club Bari Bat, secondo le indicazioni dai medesimi impartite, compiono studi o ricerche su argomenti attinenti le materie di rispettiva competenza od esprimono pareri sulle questioni ad esse sottoposte.

Le Commissioni, coordinandosi con la Direzione dell'Automobile Club, possono altresì indirizzare alla Presidenza dell' A. C. Bari Bat proposte o suggerimenti.

L' attività delle Commissioni deve comunque coordinarsi ed integrarsi con le parallele iniziative demandate dalla Federazione ACI per gli studi sui problemi dell' automobilismo.

La competenza delle singole Commissioni è stabilita con deliberazione del Presidente dell'Automobile Club Bari Bat.

Le Commissioni non hanno potere di spesa e non possono impegnare economicamente l'ente verso l'esterno, assumendo impegni contrattuali.

ART. 3

Le Commissioni hanno sede in Bari Bat, presso la Sede sociale dell'Automobile Club in Via Ottavio Serena 26 e si riuniscono di norma in tale sede.

Per particolari motivi, le Commissioni possono essere convocate in sede diversa o, previo assenso del Presidente dell'Automobile Club, anche in località diversa da Bari Bat.

Le Commissioni sono nominate per un quadriennio e i componenti, in ogni caso, decadono allo scadere del mandato del Presidente dell' Automobile Club Bari Bat.

Le Commissioni sono formate da un Presidente, da uno o due Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il numero dei membri non può essere superiore a 9 (nove). Tale numero può essere elevato ad un massimo di 12 (dodici) qualora una Commissione, per motivi di più stretto coordinamento, accorpi più competenze.

I componenti delle Commissioni che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

ART. 5

I Presidenti, i Vice Presidenti ed i membri delle Commissioni sono nominati con deliberazione adottata dal Presidente dell' Automobile Club Bari Bat, e sono scelti fra i professionisti, gli studiosi, i tecnici e gli esperti delle materie di competenza di ciascuna Commissione.

È in facoltà del Presidente dell'Automobile Club Bari Bat di conferire la qualifica di Presidente d' Onore delle singole Commissioni a persone che abbiano fornito un contributo di eccezionale rilievo ai lavori delle Commissioni stesse.

ART. 6

La Segreteria delle Commissioni è istituita presso la direzione dell'Automobile Club, che si avvale a tal fine delle strutture dell'Ente.

La direzione è autorizzata a definire le modalità di funzionamento delle singole Commissioni per assicurare la migliore operatività in relazione agli obiettivi da conseguire, sulla base delle priorità strategiche e di performance definite dagli Organi dell'Automobile Club Bari Bat.

ART. 7

Il coordinamento delle attività delle Commissioni è affidato alla Direzione dell'Automobile Club Bari Bat.

ART. 8

Le Commissioni si riuniscono almeno quattro volte l'anno e ogni volta che i rispettivi Presidenti lo reputino opportuno o il Presidente dell'Automobile Club richieda.

Le convocazioni sono fatte dai rispettivi Presidenti con avviso spedito, o via fax o per e-mail, ai componenti almeno quattro giorni prima della riunione. In caso di necessità e di urgenza la comunicazione può essere effettuata telefonicamente, purché almeno 24 ore prima della riunione. Per l'esame di questioni di interesse comune i rispettivi Presidenti possono, di intesa comune, stabilire di convocare in seduta congiunta due o più Commissioni, dandone comunicazione alla Direzione ai fini del coordinamento. L'avviso di convocazione deve essere comunicato anche al Presidente dell'Automobile Club ed ai Presidenti delle altre Commissioni eventualmente interessate, i quali potranno intervenire alla seduta o designare ad intervenire un loro rappresentante.

ART. 9

Il Presidente della Commissione stabilisce l'ordine del giorno, includendovi gli argomenti secondo le priorità proposte anche dalla direzione dell'Ente o dagli Organi dell'Ente (Presidente e Consiglio Direttivo).

L'ordine del giorno deve essere comunicato ai componenti insieme all'avviso di convocazione o successivamente, purché non oltre il termine di cui all'art. 8. In caso di convocazione via fax o e-mail è sufficiente la sommaria indicazione degli argomenti da discutere.

ART. 10

I Presidenti delle Commissioni possono, tramite la Segreteria istituita presso la Direzione, richiedere alle strutture di riferimento della Federazione ACI eventuali chiarimenti e/o documentazioni di competenza ritenuti utili.

ART. 11

I resoconti sommari delle sedute sono redatti dal Segretario della Commissione e, firmati dal Presidente e dal Segretario, sono sottoposti all'approvazione della Commissione nella seduta successiva.

I resoconti sommari, con eventuali allegati, devono essere trasmessi al più presto alla Direzione dell'Ente e al Presidente dell'Automobile Club Bari Bat.

Nel caso di richieste di pareri su questioni specifiche, rispetto alle quali la Commissione sia stata espressamente richiesta di pronunciarsi dal Presidente dell'Automobile Club, le Commissioni sono tenute a pronunciarsi non oltre un mese dalla richiesta, salvo che nella richiesta stessa non sia fissato un termine diverso.

ART. 12

All'inizio di ogni anno ciascuna Commissione deve stabilire un programma di massima della propria attività, concordato con il Direttore dell'ente, che deve essere comunicato al Presidente dell'Automobile Club Bari Bat, il quale può chiedere l'inserimento nel programma di determinati studi o l'accantonamento di argomenti.

Al termine di ogni anno il Presidente di ciascuna Commissione redige ed invia al Presidente dell'A. C. Bari Bat, per il tramite della Direzione, una relazione scritta sull'attività della Commissione stessa.

Il Presidente dell'A. C. Bari Bat può, in ogni momento, invitare i Presidenti a riferire sui lavori delle rispettive Commissioni o può convocare le Commissioni in seduta plenaria, per coordinare i loro programmi di attività.

ART. 13

Le Commissioni istituite presso l'Automobile Club Bari Bat, tramite il Direttore, mantengono contatti anche con le analoghe Commissioni dell'ACI e/o degli AC Provinciali, sottoponendo argomenti di studio, richiedendo notizie e documentazioni ed inviando gli studi, le relazioni ed i pareri da esse redatti.

ART. 14

Gli studi, le proposte ed i pareri elaborati dalle Commissioni sono di proprietà esclusiva dell'Automobile Club Bari Bat che ne può disporre in coerenza con le proprie finalità istituzionali.

ART. 15

I Presidenti delle Commissioni, previa autorizzazione del Presidente dell'Automobile Club Bari Bat o su invito di questo, possono richiedere l'indizione di Convegni, provinciali e regionali, coinvolgendo anche le corrispondenti Commissioni degli A.C.P. della regione Puglia, per dibattere temi di comune interesse o, comunque, attinenti alle materie di rispettiva competenza.

L'organizzazione di tali Convegni è affidata all'Automobile Club Bari Bat, sentito il Direttore dell'Ente che deve attestarne preventivamente le disponibilità finanziarie.

La data, il luogo i temi e i relatori del Convegno sono stabiliti dal Presidente dell'Automobile Club Bari Bat.

ART. 16

Le disposizioni del presente regolamento sono estese, in quanto applicabili, e salvo diversa determinazione del Presidente dell'Automobile Club Bari Bat, a tutte le Commissioni, che dovessero essere istituite in seno all'Ente.